

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

COA-UL
Anno/N. 2021/4566
Data 20/12/2021 11:52:32
Prot. IN ENTRATA
Class. 09



Presidenza C.N.F. <presidenza@consiglionazionaleforense.it>
lunedì 20 dicembre 2021 11:03
coa
REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ELENCO ESPERTI COMPOSIZIONE
NEGOZIATA DELLA CRISI (D.L. n. 118/2021).
Comunicazione ai COA (20-12-2021).pdf; ALLEGATO 1 - Regolamento CNF elenco
art. 3 dl 118-2021.pdf; ALLEGATO 2 - modello domanda iscrizione elenco esperti
indipendenti.pdf

Ill.mi Signori

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ELENCO ESPERTI
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI (D.L. n. 118/2021).**

Ill.mi Signori Presidenti,

per incarico della Presidente f.f. del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Maria Masi,
si trasmette la nota in oggetto, corredata dei relativi allegati.

Con i migliori saluti,

Oscar De Tommasi



Consiglio Nazionale Forense

Presidenza
tel. +39.06.977488

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso.

L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).

Vieta
 di pubblicarli sul sito web del COA
 di inviargli iscritti con mail ordinaria
 di inviargli iscritti con PEC
Gela, li 13/1/22



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi*

Roma, 20 dicembre 2021

Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ELENCO ESPERTI
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI (D.L. n. 118/2021).**

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti trasmetto il testo del "Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dai Consigli degli Ordini circondariali e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147." (allegato n.1), approvato dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della seduta amministrativa del 17 dicembre 2021, al quale unisco il modulo di domanda di iscrizione nel citato elenco (allegato n.2).

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Masi

Allegati: n. 2 c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dai Consigli degli Ordini circondariali e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta amministrativa del 17 dicembre 2021

visto l'art. 3, comma 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, il quale prevede che: «*Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è formato ... un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni ... all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa*»;

visti i criteri e le modalità di accesso da parte degli avvocati all'elenco degli esperti indipendenti ai sensi dell'art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (*breviter* CCIAA) di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

considerato che la domanda di iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti *ex art. 3* decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, e la ulteriore documentazione richiesta, da parte degli avvocati deve essere presentata all'Ordine circondariale di appartenenza del richiedente, onde, poi, comunicarli alle competenti CCIAA;

vista la previsione dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, secondo cui «*i consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di cui al comma 3*»

ritenuto necessario disciplinare con regolamento: le modalità di presentazione delle domande degli avvocati di cui al citato art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147 ai Consigli dell'Ordine circondariali (*breviter* COA), le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento da parte dei COA di un proprio elenco nel quale inserire i dati comunicati alle CCIAA ovvero la variazione degli stessi;

ADOTTA

il seguente regolamento

Articolo 1

Domanda di iscrizione all'Elenco degli esperti indipendenti *ex art. 3* D.L. 4 agosto 2021, n. 118

1. L'avvocato che intenda iscriversi nell'elenco degli esperti indipendenti *ex art. 3* D.L. 4 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, tenuto presso la CCIAA di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, deve presentare apposita domanda di iscrizione al COA di appartenenza.
2. La domanda è corredata della documentazione comprovante:
 - l'iscrizione da almeno cinque anni nell'albo degli avvocati;
 - le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- l'assolvimento, anche a mezzo autocertificazione, dell'obbligo formativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, e dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021;
 - il *curriculum vitae*, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza.
3. La domanda deve contenere il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione del *curriculum vitae* dell'esperto nominato in apposita sezione del sito *internet* istituzionale della CCIAA dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto.
 4. La domanda, unitamente alla documentazione indicata ai precedenti commi, potrà essere presentata al COA di appartenenza:
 - a mezzo deposito in formato cartaceo;
 - a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi dall'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato a quello dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto, indicando quale oggetto del messaggio la dicitura "Richiesta di iscrizione all'elenco degli Esperti – D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021".

Art. 2

Attribuzioni dei COA

1. Ciascun COA designa uno o più responsabili che si occuperanno della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti designati accertano, secondo le modalità previste all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti l'iscrizione all'albo degli esperti.
2. Il COA riceve la domanda di iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti da parte degli iscritti interessati e verifica la completezza della stessa e della documentazione ad essa allegata.
3. Il COA, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi degli avvocati in possesso dei requisiti di legge alla CCIAA competente per il loro inserimento nell'elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147.
4. Il COA, qualora la domanda non sia completa ovvero corredata dalla documentazione di cui all'art. 1, respinge la domanda dell'iscritto. L'iscritto può ripresentare la domanda per una nuova attività di istruttoria e di verifica da parte del COA.

Articolo 3

Formazione, tenuta ed aggiornamento dei dati

1. I COA devono formare e tenere un elenco con i dati raccolti e comunicati alle CCIAA relativi ai propri iscritti, il cui nominativo sia stato trasmesso alla CCIAA competente ed inserito nell'elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147.
2. Ogni avvocato è tenuto a comunicare al COA di appartenenza l'eventuale variazione dei dati comunicati al COA ai sensi dell'art. 1.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

3. I COA sono tenuti ad aggiornare i dati raccolti relativi ai propri iscritti la cui domanda *ex art. 1* del presente Regolamento abbia avuto esito positivo. L'aggiornamento avviene:
 - nel caso in cui la variazione dei dati sia comunicata dall'iscritto;
 - nel caso in cui la variazione dei dati emerga all'esito delle verifiche di cui al precedente art. 2, comma 2;
 - in ogni altro caso in cui il COA venga a conoscenza ed accerti la sussistenza della variazione dei dati dell'iscritto.
4. I COA comunicano alla CCIAA competente ogni aggiornamento degli esperti iscritti nell'albo *ex art. 3* decreto-legge n. 118/2021, convertito in Legge n. 147/2021.
5. In ogni caso, i COA comunicano tempestivamente alla CCIAA competente:
 - l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, dei provvedimenti recanti sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento più gravi dell'avvertimento;
 - l'intervenuta cancellazione dell'iscritto dall'Albo per la conseguente cancellazione dall'elenco;
 - qualsiasi altra variazione rilevante dei dati già comunicati alla CCIAA competente di cui venga a conoscenza.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense.

Spett.le
Ordine degli Avvocati di

Oggetto: Avv. _____ - Domanda di iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 118/2021, convertito in L. n. 147/2021

La/il sottoscritta/o, Avv. _____, C.F. _____, nato a _____, il _____ (___), n. di iscrizione all'Albo _____, con studio professionale in _____ (___), all'indirizzo _____, avente i seguenti recapiti: pec: _____, e-mail: _____, fax _____, tel. _____,

CHIEDE

l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata della crisi di impresa di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. n. 118/2021, conv. L. n. 147/2021, tenuto presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

A tal fine la/il sottoscritto/a

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere prevista dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, di:

- essere iscritta/o, da più di cinque anni, nell'Albo degli Avvocati di _____;
- aver maturato nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa le seguenti esperienze quali, ad esempio:
 - commissario giudiziale; commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
 - attestatore (*ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.; ex art. 161, comma terzo, l.f.; ex art. 182 – bis, primo comma, l.f.; ex art. 186 – bis, l.f.);*)
 - gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola *ex art. 7 legge n. 3/2012; incarichi di assistenza o di consulenza legale continuativa, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero di incarichi di assistenza legale per la scelta e/o l'attuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, affitti e cessioni di azienda o di rami aziendali)*

- advisor legale con incarico di assistenza generale (esteso all'intero procedimento) ai fini della stipulazione di accordi di risanamento ex art. 67 l.f., accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f., convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori, proposta di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti; ovvero per la conclusione di concordati stragiudiziali comprendenti aziende o rami aziendali da gestire o da trasferire a terzi ai fini della c.d. continuità indiretta; advisor legale come sopra, ma con incarico limitato a segmenti di accordi (con banche, lavoratori, o fornitori)
- advisor legale con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale;
- advisor legale con incarico in ambito giuslavoristico, funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- partecipazione a organi di amministrazione di enti e/o società titolari di imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati, nei confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza;

Altre: _____

- aver assolto agli specifici obblighi formativi di cui all'art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021, conv. L. n. 147/2021, per aver frequentato il/i seguente/i corso/i:

a) Ente Formatore: _____; Nome del corso: _____;
 Data di inizio e fine: _____; Ore di formazione: _____;

- aver maturato le seguenti ulteriori esperienze anche formative nel campo della crisi d'impresa:

-
-
- di aver maturato le seguenti esperienze anche formative nel campo delle tecniche di facilitazione e mediazione:

La/il sottoscritta/o

CONCEDE IL PROPRIO CONSENSO

al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione della presente domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione in apposita sezione del sito internet istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco degli incarichi conferiti e del proprio curriculum vitae ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021, conv. L. n. 147/2021.

La/il sottoscritta/o, a corredo della presente domanda di iscrizione

ALLEGA

1. *curriculum vitae*;
2. documentazione comprovante l'esperienza maturata nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa (*ad esempio: nomine giudiziali, nomine da parte di OCC, lettere di incarico professionali, etc etc*);
 - a) _____;
 - b) _____;
3. documentazione comprovante l'assolvimento degli specifici obblighi formativi di cui all'art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021, conv. L. n. 147/2021:
 - a) attestato di frequenza/partecipazione al corso _____;
4. modulo/tracciato compilato su file excel e in formato PDF contenente i dati essenziali;
5. copia fronte-retro, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.

Data, _____

Il dichiarante

Avv. _____